

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 75

Riunione del 26 maggio 2010

72.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Li Rosi Giulia**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. nei confronti dell'atleta minore GIULIA LI ROSI in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

per non aver rispettato la convocazione effettuata il 3.11.2009 da parte della Teams Volley nonché di conseguenza non aver effettuato, sempre su richiesta del citato sodalizio le visite mediche obbligatorie per l'idoneità all'attività agonistica e di aver svolto attività sportiva di pallavolo presso strutture e/o Società non autorizzate per iscritto dal sopra citato sodalizio, violando pertanto gli artt. 10 bis e 19 n.2 lett. A e b dello statuto FIPAV nonché dell'art. 30 RAT e 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI chiedendo applicarsi nei confronti dell'atleta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , ricevute note difensive da parte dell'incolpata ne disponeva la convocazione per la riunione del 26 maggio 2010, avendo aderito all'istanza dalla medesima inoltrata con la quale era stato richiesto il rinvio della riunione precedentemente fissata per il 5 maggio 2010

./.

Alla riunione risultavano presenti:

per la Procura l'Avv. Spighetti il quale, illustrate le motivazioni ed i rilievi già svolti dalla Procura nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale dell'atleta per mesi quattro.

Per l'incolpata l'Avv. Li Rosi, nella duplice sua qualità di genitore esercente la potestà parentale sull'atleta, minore all'epoca dei fatti, e di difensore nominato dall'atleta, ancorché non maggiorenne, giusta delega a margine della memoria difensiva.

I fatti.

Con comunicazione del 14 12 2009 la ASD Team Volley di Gravina di Catania rappresentava che l'atleta Li Rosi non aveva rispettato la convocazione effettuata il 3.11.2009 da parte del citato sodalizio nonché di aver emesso di ottemperare alla richiesta del sodalizio medesimo di effettuare le prescritte visite mediche e infine di aver svolto attività sportiva di pallavolo presso strutture e/o società non autorizzate per iscritto dal sopra citato sodalizio.

L'atleta, tramite il proprio difensore, ha fatto pervenire sia alla procura che alla CGN memorie difensive, corredate da documenti, tramite le quali ha dedotto che il procedimento trae origine dal ricorso dalla stessa atleta inoltrato presso la CTA per lo scioglimento del vincolo sportivo che la legava al Teams Volley ASD, ricorso rigettato dalla CTA. Secondo la prospettazione dell'incolpata, l'esposto del sodalizio avrebbe trovato fondamento in un atteggiamento ritorsivo della squadra che avrebbe così inteso "punirla" per l'azione infruttuosamente svolta innanzi alla CTA.

A sostegno della propria tesi l'atleta fa presente di aver denunciato il proprio disagio nei confronti della squadra con una raccomandata di richiesta di scioglimento del vincolo "per incompatibilità ambientale" provocata dal rifiuto dell'allenatrice prof. Baldi di allenare l'atleta assieme ad un gruppetto di altre ragazze, dalla stessa ritenute responsabili del mancato conseguimento di uno sperato successo sportivo.

./.

Detta ultima circostanza viene corroborata dall'allegazione di tre dichiarazioni di genitori esercenti la potestà parentale su altrettante minori, rese sotto la rispettiva personale responsabilità dai Sigg.ri Ciulla, Digregorio, Pisana.

La raccomandata di "messa in mora" per lo scioglimento del vincolo era stata inviata il 25 ottobre ed il telegramma di convocazione- sempre secondo la difesa dell'incolpata - sarebbe stato strumentalmente inviato il 3 novembre, vale a dire nella medesima data di ricezione della raccomandata. Significativa, secondo la stessa memoria, la circostanza che il telegramma convocasse l'atleta senza precisare né luogo, né data né orario dell'allenamento, ancor più significativa ove si considerasse che il sodalizio, non disponendo di una propria palestra, effettuava allenamenti itineranti appoggiandosi presso strutture esterne di volta in volta variabili. Alla memoria risulta allegata copia del telegramma, indirizzato non al domicilio dichiarato dall'atleta bensì allo studio legale del padre non convivente.

La comunicazione in questione fa altresì riferimento a pretese, pregresse "assenze" non giustificate dell'atleta, senza peraltro specificare alcunché in punto di eventi e di occasioni ai quali l'atleta non sarebbe intervenuta.

L'incolpata, attraverso la propria difesa, contesta, radicalmente di aver ricevuto precedenti "convocazioni" deducendo, tra l'altro, che a causa di una pregressa meniscopatia non le sarebbe stato possibile partecipare ad alcun allenamento o evento sportivo. La patologia risulta attestata dalla produzione di certificazione medica datata 15 ottobre 2009.

Considerato che:

L'impianto accusatorio risulta pressoché esclusivamente fondato sull'esposto del sodalizio nei confronti della propria iscritta e corroborato, quale unica prova, dal telegramma che la stessa Teams Volley ha confezionato nella medesima data di ricezione della raccomandata di messa in mora ricevuta dal Legale dall'atleta che richiedeva lo scioglimento del vincolo.

./.

In effetti la genericità del riferimento alle "numerose ed ingiustificate assenze", la singolarità di un invito all'effettuazione di non meglio specificate "visite mediche già programmate" nonché il generico invito alla ripresa di un allenamento del quale non vengono specificati luoghi di svolgimento, né orari né date, la circostanza che la comunicazione sia stata indirizzata allo studio dell'Avvocato Li Rosi dal quale proveniva la raccomandata anziché alla residenza dell'atleta lasciano alquanto perplessi se non sulla genuinità degli intenti, quanto meno sul valore probatorio dello scritto che, al più, potrebbe far piena prova esclusivamente contro l'autore dello stesso.


Non esiste quindi agli atti la necessaria prova dell'intento dell'atleta di sottrarsi volontariamente ai doveri derivanti dal vincolo sportivo nei confronti della propria squadra, esistendo semmai prova dei motivi clinici per i quali l'atleta non ha potuto praticare lo sport della pallavolo.

Totalmente sfornita di prova rimane poi la circostanza che l'atleta abbia praticato attività pallavolistica presso altre squadre "e/o" società delle quali non viene neppure fornito un dato identificativo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale, dispone non farsi luogo a sanzione nei confronti dell'atleta Giulia Li Rosi

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 10 giugno 2010